

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori TROPEANO, PIRASTU, MARIS, LUGNANO, PETRONE, MACCARRONE Pietro, TEDESCO Giglia, GIANQUINTO, BORSARI, MADERCHI, CAVALLI, ILLUMINATI, MAGNO e BENEDETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1969

Esercizio del voto da parte di cittadini della Repubblica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ed erroneamente omessi o cancellati dalle liste elettorali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 48 della Costituzione statuisce che « sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età ... che l'esercizio del voto è dovere civico, e che il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e in casi d'indegnità morale indicati dalla legge ».

L'articolo 4 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, ribadisce che « l'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese ». Le norme che disciplinano l'elettorato attivo, contenute nella legge 7 ottobre 1947, n. 1058 non soddisfano, però, integralmente, l'esigenza della piena e fedele attuazione del dettato costituzionale. Ciò essenzialmente per due motivi: il primo perchè condizionando (anche se giustamente) l'esercizio del diritto di voto all'iscrizione nelle apposite liste, escludono dalla partecipazione alle elezioni tutti colo-

ro che per errore od omissione non sono inclusi nelle liste elettorali stesse; il secondo perchè a coloro che sono erroneamente esclusi dalle liste e che se ne avvedono alla vigilia della data delle elezioni, e comunque al termine delle operazioni di consegna a domicilio dei certificati elettorali, non offrono possibilità alcuna di conseguire il riconoscimento del diritto-dovere di votare pur possedendo i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. Di fronte a queste carenze legislative che si traducono in una limitazione, di fatto, per una parte considerevole di cittadini della Repubblica, del diritto-dovere di partecipare alle elezioni amministrative e politiche, appare urgente la ricerca di un rimedio che senza implicare, per ora, una riforma radicale dell'attuale legislazione elettorale, integri la normativa vigente e la renda più aderente ai principi costituzionali.

In parte, all'esigenza che noi appalesiamo, la legge del 1947 provvede offrendo suffi-

cienti garanzie per conseguire il riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle liste elettorali in caso di erronea omissione o cancellazione, per tutti i cittadini che al momento della formazione e della pubblicazione delle liste si preoccupano di effettuare gli opportuni accertamenti presso gli uffici elettorali comunali. Ma a migliaia di cittadini, pure accorti e diligenti e che le necessità della vita obbligano a permanenze per lunghi periodi in località lontane dal luogo di residenza anagrafica e elettorale, per ragioni di lavoro, è negata la possibilità, di accertamento dell'omissione — di proposizione dei relativi ricorsi secondo le modalità e nei termini fissati tassativamente dalla legge.

D'altra parte è inconfutabile che in conformità del dettato costituzionale le leggi debbano essere fundamentalmente rivolte ad assicurare a tutti l'esercizio del proprio diritto elettorale e a far sentire alla totalità dei cittadini — in possesso dei requisiti richiesti — il dovere da compiere, partecipando alle votazioni, nell'interesse proprio e del Paese.

A questo fine riteniamo risponda il disegno di legge proposto costituito da nove brevi articoli che: *a)* affermano il diritto di tutti i cittadini della Repubblica — in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 — di votare anche se non iscritti nelle liste elettorali; *b)* condizionano l'esercizio del diritto di vo-

to alla esibizione di una attestazione comprovante che l'omissione o la cancellazione non è dovuta a trasferimento del domicilio elettorale in altra sede o a perdita del diritto elettorale a norma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, modificato al n. 7 con legge del 23 marzo 1956, n. 137; *c)* devolvono al segretario comunale il rilascio dell'attestazione indicata, in conformità degli atti in possesso dell'ufficio elettorale comunale, contenente anche l'annotazione della sezione e dell'ora e del giorno della votazione; *d)* determinano l'obbligo del segretario comunale di annotare su apposito registro il rilascio dell'attestazione e di segnalarlo all'ufficio elettorale sezionale cui il cittadino è stato assegnato; *e)* sanciscono che l'ufficio sezionale elettorale deve ammettere il cittadino a votare previo ritiro dell'attestazione da conservare in apposito plico e l'aggiunzione delle generalità dell'elettore in calce alle liste elettorali sezionali; *f)* fissano precise disposizioni penali per le eventuali violazioni e riaffermano la applicabilità delle norme vigenti per quanto non in contrasto col presente disegno di legge.

Un insieme di poche norme che, per la loro semplicità e chiarezza riteniamo rispondano al fine di assicurare a tanti cittadini della Repubblica — in possesso dei requisiti di legge, se non diversamente impediti — di esercitare un loro diritto e compiere il loro dovere verso la società ed il Paese.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I cittadini della Repubblica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, hanno il diritto di votare anche se non iscritti nelle liste elettorali.

**Art. 2.**

Per esercitare il diritto di voto i cittadini di cui all'articolo 1 dovranno esibire, in sostituzione del certificato elettorale, una attestazione comprovante che la omissione dalle liste non è dovuta a trasferimento del domicilio elettorale in altro comune o a cancellazione per perdita del diritto elettorale a norma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, modificato al numero 7) con legge 23 marzo 1956, n. 137.

**Art. 3.**

L'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge deve essere rilasciata dal segretario comunale, in conformità degli atti in possesso dell'ufficio elettorale del comune, e deve anche contenere l'indicazione della sezione alla quale l'elettore è assegnato nonchè del giorno e dell'ora della votazione.

**Art. 4.**

Il segretario comunale è tenuto a rilasciare l'attestazione di cui all'articolo 2 in unico originale e previa annotazione, in ordine di rilascio, su apposito registro, delle precise generalità dell'elettore e della sezione elettorale alla quale è stato assegnato. È tenuto altresì a segnalare all'ufficio elettorale sezionale le generalità dell'elettore e il numero d'ordine dell'attestazione rilasciata al cittadino ammesso a votare a norma della presente legge.

## Art. 5.

L'ufficio elettorale sezionale è tenuto a ritirare l'attestazione di cui all'articolo 2, da conservare in apposito plico, e ad ammettere il cittadino a votare, provvedendo ad aggiungere il nome dell'elettore in calce alle liste elettorali sezionali.

## Art. 6.

Chiunque, al fine di impedire o limitare l'esercizio del diritto di voto del cittadino, rifiuti o ritardi il rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 2 o l'ammissione al voto di chi di tale attestazione è legittimamente in possesso, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa fino a lire 200.000.

## Art. 7.

Chiunque rilascia od utilizza attestazioni, di cui all'articolo 2 della presente legge, false e non conformi agli atti in possesso degli uffici comunali elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 200.000.

## Art. 8.

Si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, tutte le norme di cui alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058 e successive modificazioni, e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

## Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.